

N. R.G. 6781/2025



TRIBUNALE DI ROMA
IL PRESIDENTE
nella persona di Lorenzo Pontecorvo

ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.6781 del ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2025, vertente

TRA

Geom. *Parte_1* elettivamente domiciliato in Caulonia Marina, alla Via Aldo Moro – Palazzo Cirillo, 1 presso lo studio dell’Avv. Nicola Alvino, che lo rappresenta e difende per procura in atti

RICORRENTE

E

Controparte_1

- non costituito

RESISTENTE

Il Presidente,

Premesso

Con ricorso depositato in data 11.7.2025, l’Avv. Nicola Alvino ha rappresentato di aver incardinato presso l’*CP_2* il procedimento arbitrale R.G. 8/2023 contro la *CP_1*

[...] *Controparte_1* che si è concluso con lodo pronunciato in data 23.04.2025 e che in quella sede il Collegio arbitrale - pur statuendo nei seguenti testuali termini “*Per tutto quanto sopra esposto e argomentato in fatto e in diritto, questo Collegio conclude nel senso che la pretesa avanzata da parte attrice è fondata in fatto e in diritto e pertanto va totalmente accolta, con interessi e valutazione come per legge e con vittoria di spese e competenze del presente procedimento*” - ha omesso di quantificare tali spese.

Pertanto, il ricorrente ha azionato lo strumento di cui all’art. 826 c.p.c. al fine di ottenere dal Presidente del Tribunale la correzione del lodo mediante la quantificazione delle spese di lite.

La *Controparte_1* non si è costituita.

osserva

In tema di errore materiale la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza SS.UU., 21 giugno 2018, n. 16415, ha statuito il principio di diritto secondo cui “*A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle*

a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione”.

Tenuto conto di tale principio, è da considerare che nel caso di specie il Collegio arbitrale - pur accogliendo la domanda finalizzata a dichiarare il diritto del Geometra

Pt_1 a vedersi corrispondere l'importo di euro 19.878,28 oltre gli interessi di rivalutazione monetaria a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in favore della

Controparte_1 - ha omesso di quantificare le spese dopo averle poste a carico della parte soccombente.

Sussistono pertanto i presupposti per poter procedere alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 826 c.p.c. avendo tale disposizione previsto che, nel caso in cui il lodo è stato già depositato, competente a provvedere sulla correzione è il Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto tale deposito, il quale procede secondo le disposizioni di cui all'articolo 288 c.p.c. in quanto compatibili.

È quindi da considerare che il valore della controversia è di euro 19.878,28 e che l'art.10 comma 2 del d.m. n. 55/2014 prevede che, per la determinazione del compenso agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, si applicano i parametri di cui alla tabella n. 2.

Conseguentemente, applicando i parametri forensi con riferimento alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, il compenso medio rapportabile ad una controversia di media complessità (prestazioni tecnico professionali rese in forza di contratto) è quantificato in euro 5.077,00, importo questo da liquidare in favore della parte attrice oltre oneri accessori come per legge.

PTM

A correzione del lodo pronunciato in data 23.04.2025 dal Collegio arbitrale all'esito del procedimento R.G. 8/23 incardinato avanti alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC,

dispone

che laddove è scritto “*Per tutto quanto sopra esposto e argomentato in fatto e in diritto, questo Collegio conclude nel senso che la pretesa avanzata da parte attrice è fondata in fatto e in diritto e pertanto va totalmente accolta, con interessi e valutazione come per legge e con vittoria di spese e competenze del presente procedimento*” è da intendersi

“*Per tutto quanto sopra esposto e argomentato in fatto e in diritto, questo Collegio conclude nel senso che la pretesa avanzata da parte attrice è fondata in fatto e in diritto e pertanto va totalmente accolta, con interessi e valutazione come per legge e con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Tali spese, in favore della parte attrice, sono liquidate in euro 5.077,00 oltre accessori come per legge*”.

Salvo per il resto quanto riprodotto nella intestazione, nel dispositivo ed in motivazione.

19/12/2025

Il Presidente
(Lorenzo Pontecorvo)